

Il Presidente propone la trattazione dell'argomento iscritto al n. 68 O.d.G.: "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di € 303,72 a seguito della sentenza n. 2846/2019 del tribunale di Palermo nella causa Sicily by car SpA /Comune di Bergamo + altri convenuti e della sentenza n. 810/2018 pronunciata dal giudice di Monza nella causa Brioschi Stefano/Comune di Bergamo + altri convenuti".

ASSESSORE GANDI:

In realtà le sentenze sono due, e sono due i giudizi nei quali il Comune di Bergamo, unitamente ad altri comuni, è risultato soccombente perché le cartelle esattoriali, nelle quali erano riportati tra i titoli anche i verbali elevati della nostra polizia locale, sono state annullate, e sono state annullate per una ragione analoga in entrambi i casi, al di là delle differenze relative alle eccezioni sollevate dall'una e dall'altra parte, dalle contestazioni di argomentazioni difensive. Sostanzialmente perché una parte cospicua dei comuni, molti erano i comuni coinvolti perché erano a loro riconducibili alcuni dei verbali elevati nei confronti dei cittadini, poi divenuti titolo esecutivo una volta notificati, hanno deciso nell'uno giudizio a Palermo, nell'altro a Monza, di non costituirsi in giudizio per evitare le spese di costituzione.

È una scelta che noi da sempre abbiamo adottato e della quale forse abbiamo anche già parlato in quest'aula, sicuramente ne ho parlato più volte in Giunta nel portare le delibere con le quali abbiamo deciso di non costituirci nei giudizi di questa natura. Perché? Perché le spese inerenti al difensore da nominare in loco, o comunque le spese di difesa, sono maggiori rispetto a quelle a cui eventualmente, in questo caso è successo, si viene condannati nel caso di soccombenza. Quindi l'essere presenti in quel giudizio e quindi poter dimostrare di avere regolarmente notificato il verbale, cosa che non puoi fare se rimani contumace, implica un'attività difensiva molto più dispendiosa rispetto alla quota di spese a cui sei potenzialmente condannato e condannabile.

Vi dico i numeri della situazione odierna. In un caso, giudizio di Palermo, siamo stati condannati se non vado errato a 145 euro, le spese inerenti alla nomina di un difensore in loco, se calcolate sullo scaglione, lo scaglione considerato il valore della controversia 18.000 e rotti euro, va da 5.200 a 26.000 euro, porta le spese di difesa per il procuratore domiciliatario in loco a poco meno di 1.000 euro. Quindi voi capite che avremmo speso 1.000 euro se avessimo seguito l'intero giudizio con un collega in loco a fronte di 145 euro a cui siamo stati condannati pro quota, perché le spese sono state liquidate nel loro complesso e poi ripartite tra tutte le parti soccombenti pro quota.

Per quel che attiene a Monza, anche lì il debito fuori bilancio è di poco superiore ai 150 euro. L'avvocatura mi dice che la spesa inerente alla nomina del collega avrebbe superato i 330 euro. È un paradosso, mi rendo conto, ma il giudizio che si fa sull'antieconomicità dell'attività difensiva mi sembra confermato dai numeri, quindi mi sembra che la scelta, nonostante l'esito non fortunato della vicenda giudiziaria, confermi la bontà della scelta, e quindi vi sottopongo questo debito fuori bilancio che complessivamente, se non vado errato, ammonta a poco più di 300 euro.

Questo è quanto e, ripeto, capisco la situazione abbastanza paradossale, ma mi pare ineccepibile dal punto di vista della gestione, dal punto di vista dei costi e dei benefici.

(Entra in aula il consigliere Ceci; sono presenti n. 27 consiglieri).

CONSIGLIERE TREMAGLIA:

Ha detto bene il vicesindaco. Io ero già intervenuto in commissione, lo farò rapidamente anche qui solo per sottolineare che in effetti è abbastanza paradossale, poi capisco benissimo il ragionamento che il Comune fa dal punto di vista prettamente economico, e quindi dice “mi conviene di più perdere economicamente che provare a vincere”, e si sarebbe probabilmente vinto tra l'altro viste le premesse, però la trovo una situazione abbastanza particolare.

Mi fido della spiegazione, quindi non ritengo che il Comune abbia particolari responsabilità, pur tuttavia, e trovandola francamente una cosa piuttosto strana e particolare che il Comune che commina la multa poi si trova a non poter difendere la sanzione che ha comminato, per questo genere di ragioni, uso questo intervento semplicemente per anticipare il mio voto di astensione, perché mi trovo non in polemica col Comune in questo caso, ma confuso dalla situazione che mi sembra a dir poco strana.

CONSIGLIERE NOSARI:

Effettivamente su questi temi in ordine ai debiti fuori bilancio ci siamo spesso trovati a discutere esattamente del contrario, cioè molte volte noi come minoranza abbiamo sollevato la questione dicendo che forse a volte il Comune poteva evitare di instaurare appunto dei giudizi, di andare avanti, di costituirsi, proprio per evitare magari ulteriori spese.

In questo caso di specie, al contrario, io mi trovo favorevole, perché la strategia difensiva che prevede ovviamente un risparmio per il Comune io credo che sia da accogliere proprio perché comunque, a fronte di un esborso di soli 300 euro, si evitano quelle che possono essere poi spese processuali nettamente superiori, quindi chiaramente in questo caso la strategia da parte dell'avvocatura del Comune credo sia stata appropriata.

CONSIGLIERE STUCCHI:

Le votazioni che noi facciamo in aula rappresentano dei precedenti e delle linee di indirizzo. Io spero che questa non sia una linea di indirizzo generale, e che questa scelta non costituisca un precedente, perché pur trattandosi di una fattispecie particolare comunque vanno analizzate caso per caso, e valutare caso per caso quando c'è da resistere o meno in giudizio.

Questo è per quanto riguarda la spiegazione dell'assessore Gandi, sicuramente un provvedimento che ha un impatto molto parziale su quelle che sono le casse comunali ma, essendoci una contrapposizione di interessi tra il diritto/dovere a difendere quello che è l'interesse del Comune e il diritto/dovere di non sprecare risorse comunali quando si ha la possibilità, subendo quella che è una scelta, una decisione di un tribunale, di un soggetto che ha fatto ricorso, di risparmiare rispetto a quello che sarebbe il costo di una difesa che è più che legittima e più che giustificata, io ritengo di dover annunciare, anticipare in questa sede già la dichiarazione di voto con un voto di astensione.

ASSESSORE GANDI:

Siccome i comuni convenuti sono parecchi, se avessimo voluto essere sicuri dell'esito positivo avremmo dovuto essere sicuri che tutti i comuni si costituissero, il che, come voi capite, è assolutamente improbabile.

La seconda cosa che volevo dire, e mi taccio poi, è che in realtà non è un caso isolato, noi pervicacemente e scientificamente facciamo così, perché questo caso si pone in maniera non molto frequente, è una percentuale irrisoria di casi quelli che poi determinano una situazione così paradossale, ma ogni volta che si pone scegliamo di non costituirci in giudizio perché, ripeto, il risparmio che ne viene alle casse del Comune è maggiore rispetto al vantaggio che ne deriverebbe da un'eventuale conferma della sanzione per l'importo riferibile al Comune di Bergamo.

Quindi capisco l'auspicio, ma in realtà noi continueremo a comportarci così in tutti i casi come questo in cui l'entità della sanzione è talmente modesta che le spese che dovremmo affrontare per difendere la legittimità sarebbero di molto superiori, magari tre, quattro, cinque, sei volte il dovuto.

Capisco, ripeto, che è un paradosso. C'è anche un tema di non ingolfare l'avvocatura, o di non affidare incarichi esterni perché vengano seguiti in casi veramente poco significativi. Diverso è quando invece gli importi sono di altra natura, o quando il giudizio è gestibile direttamente dall'avvocatura perché è a Bergamo o nelle immediate vicinanze di Bergamo, e lì ovviamente ragioniamo in altro modo.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Minuti, Carrara, Facchetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n. 19 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Coter, Suardi, Corbani).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

““

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Visto l'allegato parere della I Commissione consiliare permanente.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

D E L I B E R A

1. Di riconoscere, per i motivi di cui in proposta, la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:
 - € 145,07, per la rifusione delle spese di lite in forza della sentenza n. 2846/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo, nella causa SICILY BY CAR SPA contro Comune di Bergamo + altri convenuti;
 - € 158,65 per la rifusione delle spese di lite in forza della sentenza n. 810/2018 pronunciata dal Giudice di Pace di Monza nella causa Brioschi Stefano contro Comune di Bergamo + altri convenuti;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 303,72 trova copertura alla missione 01 programma 11 del bilancio 2021/2023 esercizio 2022;
3. di dare mandato al dirigente competente l'assunzione dei successivi provvedimenti di impegno.

““

Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 8 consiglieri astenuti (Ceci, Tremaglia, Minuti, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari), n. 19 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Coter, Suardi, Corbani).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

(Entrano in aula le consigliere Pecce e Riccardi; sono presenti n. 29 consiglieri).